



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 18/19 DEL 5.4.2016

Oggetto: Aggiornamento della parte VI delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con la Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008. Requisiti acustici passivi degli edifici. Sostituzione del documento tecnico allegato alla Delib.G.R. n. 50/4 del 16.10.2015.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ritiene utile preliminarmente richiamare i contenuti della deliberazione n. 50/4 del 16.10.2015 che prevedeva:

“L'Assessore della Difesa dell'Ambiente premette che, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 lett. e) della legge n. 447/1995 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, è stato emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 recante “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

L'Assessore prosegue precisando che nel succitato decreto, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, vengono determinati i requisiti delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera che devono essere tenuti in considerazione nell'ambito della progettazione e realizzazione degli stessi.

A tale proposito l'Assessore fa rilevare che il legislatore nazionale, nel prescrivere il rispetto dei requisiti acustici passivi, di cui al D.P.C.M. 5.12.1997, non ha stabilito però in quali forme e modalità i Comuni siano tenuti alla verifica del rispetto delle norme.

L'Assessore evidenzia che la Regione Sardegna, seguendo la prassi corrente adottata in altre regioni italiane e condivisa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha fornito apposite indicazioni in materia, contenute nelle “Direttive regionali in materia di inquinamento acustico”, approvate con la Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008, nelle quali è definito tra l'altro, l'iter procedurale da seguire in fase di progettazione dell'opera e, ad opera ultimata, in merito alla verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi. In particolare tali direttive prevedono che il progetto dell'edificio sia accompagnato da apposita documentazione relativa agli aspetti acustici, che dovrà essere poi presa in considerazione all'atto del rilascio del permesso di costruire.



L'Assessore ricorda che le succitate direttive prevedono che, al termine dei lavori, il direttore dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, asseveri la conformità dell'opera rispetto al progetto approvato e la salubrità degli ambienti, dichiarando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dell'opera realizzata, ivi compreso il rispetto dei parametri acustici individuati nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

L'Assessore sottolinea che l'iter sopra individuato discende dal presupposto che i requisiti acustici passivi degli edifici rientrino tra i requisiti igienico-sanitari e quindi il rispetto della normativa debba essere attestato all'atto del rilascio del certificato di agibilità, per quanto non esplicitamente indicato dalla norme in materia (D.P.R. n. 380/2001).

L'Assessore precisa inoltre che permane una situazione di incertezza sia in merito alle modalità di asseverazione di cui sopra, sia per quanto attiene alla problematica dell'inclusione dei requisiti acustici passivi tra i requisiti necessari per il rilascio dell'agibilità dell'edificio.

L'Assessore evidenzia che i Comuni stanno progressivamente adeguando i propri regolamenti secondo quanto previsto dalle sopracitate direttive regionali, verificando di conseguenza il rispetto della normativa sia in fase progettuale sia in fase di rilascio delle certificazioni di agibilità.

L'Assessore sottolinea che di recente sono state segnalate problematiche legate all'applicazione delle norme succitate rappresentando che a tutt'oggi un notevole numero di edifici, sebbene siano stati costruiti in data successiva all'entrata in vigore della norma, risultano carenti sotto l'aspetto del rispetto dei requisiti acustici passivi e spesso sprovvisti di certificato di agibilità.

L'Assessore evidenzia che per sanare i suddetti immobili spesso sussistono difficoltà di carattere tecnico ed aggravati economici, e inoltre l'impossibilità di dotarsi di certificato di agibilità, senza il quale l'immobile risulta anche difficilmente alienabile, nonché, in ultimo, l'impossibilità di rivalersi economicamente sul costruttore-venditore (in applicazione della legge n. 88/2009).

L'Assessore fa presente inoltre che la problematica legata al rispetto dei requisiti acustici passivi è ben nota al legislatore nazionale, che ha in corso la modifica dell'attuale normativa.

L'Assessore ricorda altresì che l'art. 28 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 recante "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio" prevede che le direttive in materia di prestazioni acustiche passive degli edifici siano modificate in attuazione delle norme UNI in materia di classificazione acustica degli edifici.

L'Assessore, in attesa del riordino della materia da parte del legislatore nazionale, ha proposto, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 28 della succitata L.R. n. 8/2015 e di superare



l'attuale criticità legata all'inserimento della verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi nel procedimento di rilascio del certificato di agibilità degli edifici, di aggiornare la parte VI delle vigenti "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico", approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008".

L'Assessore prosegue sottolineando che la Giunta regionale, accogliendo la proposta avanzata, con la citata deliberazione n. 50/4 del 16.10.2015 aveva approvato il documento tecnico recante "Aggiornamento delle direttive regionali in materia di requisiti acustici passivi degli edifici" che modifica la parte VI delle vigenti "Direttive regionali in materia di inquinamento acustico", approvate con la Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008, e ne aveva disposto contestualmente la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione "Sardegna ParteciPA" per quindici giorni, al fine di accogliere osservazioni e integrazioni.

L'Assessore riferisce che a seguito della pubblicazione, effettuata per oltre quindici giorni, a partire dal 9.11.2015, sono pervenute diverse osservazioni ed integrazioni, esaminate in maniera puntuale dagli uffici competenti. Alcune delle osservazioni avanzate sono state ritenute meritevoli di accoglimento e di conseguenza si è proceduto ad apportare le opportune modifiche al documento tecnico recante "Aggiornamento delle direttive regionali in materia di requisiti acustici passivi degli edifici", allegato alla deliberazione n. 50/4 del 16.10.2015.

In particolare, in riferimento alle osservazioni formulate relativamente al campo di applicazione della normativa, è stato specificato che la ristrutturazione e/o risanamento conservativo, con contestuale cambio di destinazione d'uso, debba intendersi relativamente all'intero edificio e non ad una singola unità immobiliare.

In merito alle osservazioni formulate relativamente all'attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5.12.1997, che può essere effettuata solo a seguito di collaudo acustico ad opera ultimata, e ai compiti attribuiti per legge al direttore dei lavori, è stato specificato che, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il direttore dei lavori assevera la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, ivi compreso il progetto acustico, mentre spetta al tecnico competente in acustica ambientale l'attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi mediante collaudo e/o la classificazione acustica.

Infine, in riferimento all'esigenza di trasparenza ed informazione in relazione ai requisiti acustici passivi degli edifici, a tutela degli interessi, anche economici, dei cittadini, è stata ribadita la necessità che, per quanto il rispetto dei requisiti acustici passivi non sia citato esplicitamente tra i requisiti previsti, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, le informazioni relative alla presenza o assenza del progetto acustico, dell'asseverazione, del



collaudo o della classificazione acustica dell'edificio, trovino riscontro in apposita annotazione apposta dal Comune nel certificato di agibilità medesimo.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, a conclusione dell'iter sopra richiamato, propone pertanto di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, recante "Aggiornamento della parte VI delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale, approvate con la Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008. Requisiti acustici passivi degli edifici.", che annulla e sostituisce integralmente quello allegato alla deliberazione n. 50/4 del 16.10.2015.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente e constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, recante "Aggiornamento della parte VI delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale, approvate con la Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008. Requisiti acustici passivi degli edifici.", che annulla e sostituisce integralmente il documento tecnico allegato alla deliberazione n. 50/4 del 16.10.2015;
- di approvare che la parte VI delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale, approvate con la Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008. Requisiti acustici passivi degli edifici, è da intendersi sostituita dall'allegato alla presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna con efficacia dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru